

Il D.Lgs. 105/2015 sulla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti

Il Decreto Legislativo 105 del 26 giugno 2015, che definisce le norme in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, ha recepito la Direttiva 2012/18/UE “Seveso III”. Esso si presenta come “corpo unico” in cui sono stati trasfusi molti decreti attuativi del previgente D.Lgs. 334/99, operando una notevole semplificazione sul piano dei riferimenti tecnici e normativi.

Il Decreto 105 si applica a stabilimenti che detengono sostanze pericolose oltre certe soglie quantitative. Il sistema di classificazione delle sostanze pericolose, quindi la base di riferimento per definire l'assoggettabilità o meno di uno stabilimento alla disciplina del Decreto, è il “Regolamento (CE) 1272/2008”. Il sistema si basa su quattro categorie di pericolo:

- pericoli per la salute (H), di tossicità acuta anche per organi bersaglio;
- pericoli fisici (P), cui corrispondono esplosivi, gas, aerosol o liquidi infiammabili, gas comburenti, sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici, solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti;
- pericoli per l'ambiente (E);
- altri pericoli (O) quali ad esempio quelli derivanti da sostanze e miscele che a contatto con acqua liberano gas infiammabili.

Per queste categorie di pericolo e per altre sostanze specificate il Decreto indica due soglie progressive di quantità. Gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze rientranti nelle categorie indicate (o quelle specificate) sono soggetti a due regimi diversi a seconda che la quantità delle sostanze superi solo la prima soglia (gli stabilimenti si definiscono quindi “di soglia inferiore”) o anche la seconda (stabilimenti “di soglia superiore”).

Il gestore di uno stabilimento di soglia inferiore deve:

- redigere la “notifica”, il principale documento di riferimento per le informazioni su quantità di sostanze pericolose, attività svolta, ambiente circostante lo stabilimento e possibili incidenti con le relative conseguenze;
- redigere il Documento della Politica di Prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che deve essere revisionato e aggiornato almeno ogni due anni;
- attuare un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- fornire al Prefetto le informazioni necessarie alla stesura dei piani di emergenza esterna e al Comune le informazioni per la pianificazione del territorio;

- nel caso in cui si verifichi un incidente, adottare tutte le misure idonee a contenerne le conseguenze e informare tempestivamente le autorità.

Il **gestore di uno stabilimento di soglia superiore** deve adempiere agli stessi obblighi preposti per gli stabilimenti di soglia inferiore e, in aggiunta, deve:

- presentare, nelle fasi autorizzative, un rapporto di sicurezza o un rapporto preliminare di sicurezza (nelle fasi iniziali, per ottenere il nulla osta di fattibilità) che contengono l'analisi dei rischi legate alle attività nonché di quelli ipotizzabili in conseguenza di fenomeni naturali (analisi Na-Tech);
- predisporre un piano di emergenza interna (PEI) adeguato alla realtà di stabilimento e al livello di rischio, con cui deve poter controllare gli effetti degli incidenti, porre in essere le azioni idonee a contrastarli o a ridurre le conseguenze, favorire il più efficace flusso di informazioni anche verso autorità esterne interessate o chiamate ad intervenire e porre in essere le azioni di ripristino ed eventuale disinquinamento.

L'Autorità competente per i provvedimenti di **autorizzazione** o diniego alla costruzione o all'esercizio di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di **soglia superiore** e per le attività istruttorie sui rapporti di sicurezza è il **Comitato Tecnico Regionale (CTR)**.

Le Autorità competenti per le **attività ispettive** sono:

- la **Regione** per gli stabilimenti di soglia inferiore,
- il **CTR** per gli stabilimenti di soglia superiore.

La norma, infine:

- affida ai **Prefetti** le competenze per la stesura dei piani di emergenza per fronteggiare incidenti con impatto all'esterno degli stabilimenti,
- attribuisce ai **Sindaci** il compito di mantenere informata la popolazione in merito agli stabilimenti e al rischio connesso con il loro esercizio e la loro presenza,
- affida ai **Comuni** il compito di pianificare e gestire il territorio garantendo la compatibilità con la presenza di questo tipo di insediamenti.

